

XXIV.

TORNATA DEL 7 MARZO 1874

Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — *Omaggi — Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge forestale — Nuova redazione dell'articolo 28 ultimo del progetto proposta dalla Commissione, approvata — Osservazione e dichiarazione del Senatore Guicciardi — Schiarimenti del Relatore — Discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa di palatico nella Provincia di Mantova — Osservazione del Senatore Arrivabene cui risponde il Ministro — Approvazione dell'articolo unico di questo progetto di legge — Discussione del progetto di legge per l'obbligo ai Comuni di rimboschire od alienare i beni incolti di loro proprietà — Dichiarazione del Senatore Torelli — Avvertenza del Senatore Perez, al quale risponde il Senatore Lampertico, Relatore — Replica del Senatore Perez — Osservazioni dei Senatori Vitelleschi e Torelli in favore del progetto — Avvertenze del Senatore Errante — Proposta di rinvio del progetto alla Commissione — Osservazioni del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, cui risponde il Relatore — Replica del Ministro — Parole del Senatore Lauria — Proposta di ordine del giorno del Senatore Perez — Emendamento proposto dal Senatore Pica — Proposta sospensiva fatta dal Relatore a nome della Commissione — Dichiarazione del Senatore Perez e del Ministro — Approvazione della proposta sospensiva.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore comm. Lauria, di tre volumi dei suoi *Studi archeologici intorno a Creta, Rodi, Lesbo, Troja, Efeso.*

Il Prefetto di Livorno, degli *Atti di quel Consiglio provinciale del 1869-1870.*

La Direzione del periodico *L'Ateneo*, della sua *Rivista scientifica e letteraria del mese di marzo 1874.*

Il Senatore Audinot, chiede un congedo di otto giorni per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge forestale.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge forestale rimasta sospesa al-

Particolo 28 ed ultimo, che fu ieri rinviato alla Commissione.

La nuova redazione di quest'articolo che oggi è proposta dalla Commissione d'accordo col Ministro, è la seguente:

« Art. 28. Per gli effetti legali gli elenchi non si riteranno definitivamente compilati se non quando saranno resi esecutori, mediante la notificazione che il Prefetto ne farà con apposito Decreto a tutti i Comuni, e la loro inserzione nel giornale degli avvisi giudiziarii della Provincia.

» Dopo siffatta pubblicazione diviene obbligatoria la presente legge, e restano abrogate le attuali leggi forestali. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno domandando la parola, lo metterò ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Con ciò resta approvato l'intero progetto di legge forestale, di cui sarà dato lettura prima che si passi alla squittinio segreto.

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. Prima che si passi alla votazione di questo progetto di legge desidero di fare una dichiarazione, alla quale mi permetto di far precedere un'osservazione; ed è che in tutto questo progetto di legge non si è fatto quasi cenno della causa principalissima che impedisce il rimboscamento, e che è anche la causa maggiore della distruzione dei boschi, quella cioè che deriva dal pascolo degli animali e principalmente delle capre.

L'aver omesso in questa legge di parlare di ciò, il non avere adottati provvedimenti legislativi che mettano un freno a questo che io credo il peggiore di tutti i mali, impedirà poi che essa possa avere un risultato pratico, efficace, anche per questa sola cagione.

In ogni modo, ad onta di queste e delle anteriori osservazioni da me fatte, dichiaro che, per mia parte sono disposto a votare la legge, perchè la credo un miglioramento a tutte le leggi che sono attualmente in vigore. Dubito per altro che le mancanze che a me parve di ravvisare nella parte dispositiva e pratica possano far sì che altrove non sia forse approvata l'intera legge o siano cagione che ne venga ritardata l'attuazione.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Non rientrerò nella discussione perchè non parmi opportuno il momento, solo avverto che gli articoli 20 e 21 provvedono ad evitare quegli inconvenienti e quei danni a cui accenna l'onorevole Senatore Guicciardi, cioè ad impedire il pascolo in modo che possa portare nocimento ai boschi. Del resto mi limito a questa semplice avvertenza.

PRESIDENTE. Se non si fa alcuna proposta, si intende esaurito l'incidente essendo state udite le osservazioni dell'onorevole Senatore Guicciardi, e la risposta della Commissione, per mezzo del suo relatore.

L'ordine del giorno porta la discussione dell'altro progetto di legge d'iniziativa del Senatore Torelli relativo all'obbligo ai Comuni di rimboschire od alienare i beni incolti di loro proprietà.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Permetta il Senato che io faccia osservare, che per la discussione di questo progetto di legge è desiderabile la presenza del mio collega, il Ministro dell'Interno, poichè si tratta di regolare una materia, la quale riguarda non solo l'economia forestale, ma l'economia eziandio della Amministrazione comunale. Pregherei quindi l'onorevolissimo signor Presidente di far precedere la discussione del progetto sull'abolizione della tassa di palatico nella Provincia di Mantova, che il Ministro di Finanza mi diede l'incarico di sostenere in sua vece.

PRESIDENTE. Il Senato ha sentito la proposta fatta dall'onorevole signor Ministro; se non si fanno opposizioni si passerà alla discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa di palatico nella Provincia di Mantova.

Discussione del progetto di legge per l'abolizione della tassa di palatico nella Provincia di Mantova.

(Vedi Atti del Senato N. 31.)

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del progetto di legge:

« Articolo unico. A datare dal 1. gennaio 1874, rimane abolita, nella Provincia di Mantova, la tassa di palatico.

« Dalla stessa data i proprietari dei mulini natanti, già soggetti alla tassa di palatico, dovranno pagare per titolo di uso di acqua pubblica un canone annuo in ragione di lire 3 per ogni cavallo dinamico nominale. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ARRIVABENE. Il presente progetto di legge essendo inteso ad abolire un'imposta che gravita sulla mia Provincia, mi permetterà il Senato che io faccia una breve osservazione.

Come è noto agli onorevoli miei Colleghi, l'onorevole Ministro Sella accondiscese ad abolire quest'imposta nella Provincia di Mantova, ma nello stesso tempo ne creò un'altra, di modo che quella Provincia da questa legge non ritrarrà vantaggio di sorta.

Ho fatto questa semplice osservazione per debito di convenienza, ciò nonostante dichiaro che vedrò con piacere che il Senato le dia la sua approvazione.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Che la Provincia di Mantova non ritragga da questo progetto di legge tutti quei vantaggi che nella sua lodevole sollecitudine l'onorevole Senatore Arrivabene si proponeva, in non lo contesterò; ma dalla condizione attuale, dalla tassa di palatico, passare al pagamento di una tassa annua non superiore a lire 3 per ogni cavallo dinamico, credo che vi sia un vantaggio grandissimo.

D'altra parte, permettere l'uso di acque pubbliche senza nessun canone e contribuzione, sarebbe cosa che non starebbe in armonia con le nostre disposizioni generali in materia di acque; e d'altra parte si dee qualche compenso al demanio, per la perdita che gli deriva dall'abolizione di questa tassa.

Quindi io debbo constatare che questa legge, reclamata urgentemente dalla Provincia di Mantova, parve che soddisfacesse abbastanza agli interessi della Provincia, ed arrecasse un sollievo ad un'industria non dispregevole che si esercita, quella dei molini.

La tassa di lire 3 per ogni cavallo dinamico in sostituzione di questa di palatico non è gravosa e non può recare impedimento al-

l'esercizio profittevole dell'industria dianzi accennata, e a qualunque altra voglia esercitarsi.

Senatore ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ARRIVABENE. Io non ho inteso in alcun modo di criticare l'operato dell'onorevole Ministro Sella; sono anzi d'avviso che il Governo opera saggiamente ogni qual volta cerca i mezzi di accrescere le rendite dello Stato, per uscire, se è possibile, dalle condizioni finanziarie anormali in cui ci troviamo.

Ho solamente voluto ricordare agli onorevoli miei colleghi questo fatto; del resto mi dichiaro soddisfatto della risposta dell'onor. Ministro.

PRESIDENTE. Non facendo l'onorevole Senatore Arrivabene alcuna proposta, rileggerò l'articolo della legge per metterlo ai voti.

« Articolo unico. A datare dal 1. gennaio rimane abolita, nella provincia di Mantova, la tassa di palatico.

» Dalla stessa data i proprietari dei mulini natanti, già soggetti alla tassa di palatico, dovranno pagare per titolo di uso di acqua pubblica un canone annuo in ragione di lire 3 per ogni cavallo dinamico nominale. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato.)

La votazione di questa legge, essendo composta di un solo articolo, sarà rimandata allo squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge sull'obbligo ai Comuni di rimboschire od alienare i beni incolti di loro proprietà.

(V. Atti del Senato N. 9.)

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole signor Ministro dell'Interno si metterà in discussione il progetto di legge d'iniziativa dell'onorevole Senatore Torelli sull'obbligo ai Comuni di rimboschire od alienare i beni incolti di loro proprietà.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore Segretario, MANZONI legge:

« Art. 1. Tutti i beni incolti di ragione dei Comuni situati in montagna o collina suscettibili di coltura forestale dovranno venire rimboschiti. I Comuni avranno la facoltà di rimboschirli essi stessi o di alienare i beni sotto condizione di rimboschimento.

» La facoltà accordata ai Comuni è estesa alla Provincia, qualora voglia rimboschire essa stessa.

» Art. 2. Una Commissione presieduta dal Prefetto e composta dell' Ispettore forestale, dell' Ingegnere Capo dell' Ufficio Centrale del Genio civile, d' un Consigliere di Prefettura e di tre Consiglieri provinciali sedente nel Capoluogo della Provincia deciderà, sentito il Consiglio comunale, quali sono i beni che dovranno venir compresi in quella categoria.

» Art. La determinazione della Commissione verrà comunicata ai singoli Comuni interessati. È riservato al Consiglio comunale il ricorso al Ministero dell' Interno il quale deciderà sentito il Consiglio di Stato.

» Art. 4. Entro un anno a datare dalla comunicazione della deliberazione della Commissione nel caso che non sia stato interposto reclamo o dalla comunicazione della decisione del Ministero dell' Interno nel caso che confermi il giudicato della Commissione, il Comune dovrà dichiarare se intenda esso stesso rimboschire od alienare i beni con l'obbligo di rimboschimento.

» Qualora spirato quel termine non avesse adempito a tale obbligo, si procederà a termine di legge. »

Domando agli onorevoli Ministri dell' Interno e di Agricoltura e Commercio se accettano che la discussione sia fatta sul progetto della Commissione, oppure su quello d' iniziativa del Senatore Torelli.

MINISTRO DELL'INTERNO. Il Ministero accetta la discussione sul progetto della Commissione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l' articolo 1.

« Art. 1. Tutti i beni incolti, di ragione dei Comuni situati in montagna o collina suscettibili di coltura boschiva, dovranno venire rimboscati. I Comuni avranno la facoltà di rimboscarli essi stessi, o di alienare, ovvero dare in enfiteusi i beni sotto condizione di rimboschimento.

» La facoltà accordata ai Comuni è estesa alla Provincia, qualora, non rimboscando i Comuni, voglia rimboscare essa stessa acquistando i terreni a prezzo di stima. »

» I beni che senza nocumento sono suscettibili di essere utilizzati a pascolo od altra coltura, potranno venir eccettuati dall'obbligo del rimboscamento; nell'atto di vendita o di en-

fiteusi quelle parti dovranno essere circoscritte ed esattamente determinate. »

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. La Commissione ha creduto di dover meglio determinare queste facilitazioni, o diremo queste applicazioni della legge.

Avendo dapprima introdotto un secondo articolo, che incominciava col dire che le parti piane o pianeggianti potevan venire eccettuate dal rimboschimento e messe ad altra coltura, veniva il dubbio che sotto la denominazione di *parti piane* o *pianeggianti* si intendessero anche le pianure in basso, anzichè sul dorso degli stessi monti.

A togliere questo equivoco, la Commissione credette bene di fondere il tutto in un solo articolo, e dire quindi: « I beni, che senza nocumento sono suscettibili di essere utilizzati a pascolo od altra coltura, potranno venir eccettuati dall'obbligo del rimboscamento. Nell'atto però di vendita o di enfiteusi quelle parti dovranno essere esattamente circoscritte e determinate. »

Questo è anche indispensabile poichè, in realtà, questi lotti, queste piccole proprietà in montagna, si sogliono sempre dividere in senso dall'alto al basso e non mai orizzontalmente, e quindi comprendono molto facilmente parti in declivio e parti anche piane o pianeggianti.

Era quindi, ripeto, indispensabile di aggiungere che in questi lotti, se vi è una parte la quale può essere coltivata anche diversamente, debba essere ben circoscritta; onde non si dica in genere, il tal numero, il tal lotto può essere coltivato altrimenti.

Io credo che redatto l' articolo in questo modo, esso risponda a tutte le possibili esigenze.

Senatore PEREZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEREZ. Dalle discussioni che ebbero luogo in proposito della legge forestale risultò consacrato un principio, cioè: che nel comandare il rimboschimento di terre nude, o nel voler serbati i boschi esistenti, un solo movente ha la legge: quello di salvare i territori sottostanti e adiacenti dai danni che possa recare il disboscamento, sia sotto il riguardo delle piene e degli smottamenti, sia sotto quello della pubblica igiene.

Or nel presente progetto di legge, si affine per la materia a quell'altra, non trovo alcuna disposizione che richiami questo principio; pare anzi che in generale si voglia il rimboschimento indipendentemente dalle accennate considerazioni di pubblica necessità.

Io dunque, salvo quello che siano per dire la Commissione ed il signor Ministro, pregherei che in qualche luogo si faccia richiamo del ricordato criterio della legge forestale, affinché sappiasi che l'obbligo dello imboscamento allora solo si abbia dai Comuni quando le loro terre incolte si trovino precisamente nelle condizioni da quella legge indicate, e possano recare nocimento al territorio sottostante lasciate che sieno ad altra cultura, o pur nude.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. La legge proposta dall'onorevole Senatore Torelli ha un carattere speciale, che la distingue dal progetto di legge forestale, perchè il progetto di legge forestale concerne non solamente i beni del Comune, ma anche quelli particolari, mentre il progetto di legge speciale del Senatore Torelli concerne i beni soltanto dei Comuni.

Il progetto di legge generale concerne anche beni coltivati, ed il progetto speciale contempla soltanto beni incolti.

Ora, parmi che diversa appunto essendo l'indole delle leggi, diverse debbano essere le disposizioni; imperocchè, nel Codice civile sta scritto che le alienazioni dei beni comunali sono regolate da leggi speciali: pel Codice civile è fatta una differenza grandissima tra le proprietà comunali e le proprietà private; anzi, delle proprietà comunali non vi si discorre se non dopo le proprietà dello Stato, e prima delle proprietà degli Istituti di pubblica beneficenza.

Anche nella legge comunale e provinciale, in conformità appunto a queste dottrine del Codice civile, si contengono disposizioni speciali per i beni comunali, come la disposizione che i beni comunali deggiono di regola esser dati in affitto, e che nel caso in cui il Consiglio comunale voglia ammettere gli abitanti all'uso dei beni stessi, ciò si possa fare, ma con un regolamento che ne determini le condizioni.

Altre disposizioni pure contengono nella legge comunale e provinciale, le quali, nelle presenti condizioni legislative, danno allo Stato una attribuzione sui beni stessi, come quelle che fanno dipendere l'alienazione dei beni comunali dall'approvazione della Deputazione provinciale, e quelle che sottopongono all'approvazione della Deputazione provinciale le locazioni oltre i 12 anni e tutte le azioni concernenti gli stabili.

Questo stato di cose legislativo dimostra dunque che lo Stato ha sopra i beni comunali una ingerenza molto diversa da quella che vuole e può avere sopra i beni privati.

Ora, domando io, queste disposizioni sono efficaci? Io credo che non siano efficaci, perchè vediamo attualmente una grandissima parte dei beni comunali rimanere incolti ad onta di queste disposizioni che si contengono nella legge. Per i beni comunali sono persino trascurate alcune delle prescrizioni che sembrerebbero le più proprie ad una buona amministrazione.

Quindi ben diverso dev'essere l'intento di una legge la quale concerne i beni privati da quella che concerne i beni comunali.

La legge che concerne i beni privati deve rispettare interamente la proprietà, perchè non può limitare la proprietà privata se non per necessità pubblica; ma quando invece trattasi di proprietà comunale, una volta che lo Stato si riserva per essa un'ispezione pel modo con cui l'amministrazione di questi beni deve essere tenuta, ne deriva necessariamente che, se la legge ci è, dev'esservi anche la sanzione.

Quindi, le prescrizioni che si riferiscono ai beni comunali sono altra cosa da quelle di una legge forestale, imperciocchè deve essere considerato non solo il danno che deriva altrui, ma il danno inoltre che, col trascurare le proprietà del comune, ne deriva alla pubblica economia. Che la vendita dei beni comunali in generale sia proficua, io quasi non avrei bisogno di dimostrarlo, tanto ne abbondano gli esempi. Era bensì temuta dalle antiche legislazioni la vendita dei beni comunali; ma quando era temuta la vendita di questi beni? Quando non era che un pretesto, e, sotto il pretesto e le apparenze della vendita, era il signore che si usurpava i beni comunali.

In altri momenti pure fu nociva la vendita dei beni comunali, quando, invece di essere rivolta a profitto del Comune, essa non fu

che un'occasione di sperpero dei beni stessi. Ma quando invece le vendite sono regolate con atto legislativo, in guisa che il profitto vada a beneficio del Comune, io non so chi ne possa negare il beneficio.

Un esempio splendidissimo lo abbiamo nella legge francese del 1857 per le lande. Trattasi di vastissimi territorii che non davano nessun reddito, e che mediante la vendita si resero veramente proficui alla nazione.

Come dice un egregio scrittore, fu quella la legge che tolse dalla Francia altrettanti non valori.

Al sud-ovest di Bordeaux giacevano 300 mila ettari di terreno, aridi in estate, pantanosi d'inverno, incolti e insalubri in ogni stagione; quasi tre miliardi di metri quadrati, situati in vicinanza al mare, sotto una latitudine felice alle porte di una gran città, e che valevano ad un bel circa 900 mila franchi, il prezzo di un ettaro a Montmartre. Metà di quella vasta ed inutile estensione apparteneva ai Comuni; alcuni magri montoni vi pascolavano e questo era tutto il profitto che se ne traeva. Il Chambrelent, il quale volle essere il Brémontier della pianura, diceva: « vendete le vostre lande, esse non servono che a dare un miserabile nutrimento ad alcuni tiscici animali; nessuno avrà cura di renderle sane e di coltivarle, perchè non appartengono in proprietà ad alcuno; vendetele e trasformerete un focolare di infezione in una fonte di ricchezza. Voi mancate di mille cose necessarie, non avete nè scuole, nè uffici municipali, nè acqua potabile; la vendita dei beni comunali può darvi tutto questo. » I Consigli comunali lasciavano dire, e fino a quando non venne una legge, la quale rendesse obbligatoria questa vendita, nulla se ne fece.

Ma, per non citare soltanto esempi stranieri, chi non ha letto nel Colletta la descrizione dei beni che furono divisi nel 1810, di quelli cioè che rimasero in proprietà regia e di quelli che vennero invece divisi fra' cittadini? Quale contrasto!

Negli uni si aveva l'esempio, dice il Colletta, della feudalità antica, negli altri l'esempio della feudalità moderna, ma una feudalità che si può accettare perchè altro non era che operosità e lavoro.

Nella Lombardia e nel Veneto una sovrana risoluzione del 1839, che venne mantenuta in

vigore anche coll'attuale legge comunale, rendeva obbligatoria la vendita dei beni comunali incolti.

Da principio vi furono delle incertezze nella giurisprudenza, vi furono degli errori nell'applicazione, ma poco a poco l'esperienza condusse ad una retta applicazione della legge, e negli ultimi anni della dominazione austriaca si era cominciato ad applicare la legge in modo che tornò molto giovevole all'economia nazionale.

Ma appunto l'esempio di quello che è accaduto nell'applicazione di questa sovrana risoluzione, mi dà la migliore risposta all'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Perez.

Quella sovrana risoluzione limitavasi alla disposizione, cui il Senatore Perez avrebbe desiderato si riducesse questo progetto di legge, cioè, che si abilitassero semplicemente i comuni alla vendita, ma non si vincolassero a rimboschimento. Così fu appunto allora; ma, siccome non vi era prescrizione del rimboschimento, avvenne che, moltissimi dei luoghi i quali vi sarebbero stati perfettamente idonei, furono invece lasciati a nudo, per cui, quella sovrana risoluzione, sotto questo rapporto, anzichè di beneficio tornò di danno, e non fu che l'esperienza, la quale insegnò ai Comuni ad imporre essi di propria iniziativa l'obbligo del rimboschimento, dal che ne venne che molti dorsi di montagna, i quali fino allora erano rimasti sterili e nudi, ora invece sono coperti di floridissima vegetazione. Si può anche opporre che forse il privato non è quello da cui si possa attendere maggiormente una coltura boschiva, ma, prima di tutto, oltre alle osservazioni generali che già ci è accaduto di fare nella discussione generale della legge forestale, devesi pur anche ammettere che vi sono metodi di rimboschimento compatibili coll'economia privata.

Seminandosi un bosco, non è da credersi che si debba sempre attendere molti anni per ottenerne un raccolto: per esempio, si può seminare due essenze, una delle quali sia più precoce; questa copre l'altra che cresce più lentamente, si taglia e dirada la prima ricavandone un rodoto, finchè l'altra siasi fatta sì robusta da formare il bosco e dia prodotti a sua volta; i pini poi ed altri alberi si seminano molto folti ed ogni anno diradandoli si ha un prodotto di fascine, finchè la scalva-

tura degli alberi ne dia un altro analogo, aspettandosi il prodotto principale, il taglio degli alberi stessi.

Considerazioni siffatte portano persino all'esagerazione, suggerendosi da qualche scrittore come Presler nella sua *Economia Nazionale*, che nella stessa conservazione dei boschi dello Stato si avesse piuttosto di mira l'interesse del produttore che quello del consumatore. È provato matematicamente fin dove torna conto ai privati la coltura boschiva e quando per essi ne vien meno il profitto: tutti sanno la differenza che avvi tra l'incremento annuo assoluto del legname e l'incremento relativo; ora c'è in questo una certa proporzione per cui (prescindendo da tante altre formole che si trovano nei libri di economia silvana), quando l'incremento annuo assoluto resta di sotto della media dell'incremento che si è avuto negli anni precedenti, non torna più conto ai privati di conservare il bosco, ma prima che sia arrivato quel punto, il privato ha già potuto attuare una rotazione la quale sia conveniente pel bosco e profittevole a lui.

Si badi bene che io dico coltivazione e non conservazione; non si tratta già adesso di vendere dei boschi annosi del Comune: se si vendessero questi boschi, allora è certo che il privato il quale li acquistasse avrebbe tutto l'interesse di distruggerli; ma invece si tratta del privato, il quale deve acquistare dei beni incolti, e si domanda se nell'attuale stato economico ci sia l'interesse per ridurli a coltivazione boschiva.

Tutto quello che si è detto nella discussione della legge forestale e queste osservazioni che ho aggiunte, mi pare che possano toglierci ogni dubbio in proposito, e infatti da Consigli provinciali e da Comizi agrari si sono elevate delle voci in favore della proposta del Senatore Torelli.

Il Consiglio provinciale di Novara, interpellato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio sui modi opportuni pel rimboschimento, con una circolare che il Ministro stesso ha fatto dopo le inondazioni del Po, rispose che ogni altro provvedimento sarebbe tornato inutile, se prima non si fosse adottata la proposta del Senatore Torelli.

Così il Comizio agrario di Torino disse: Obbligate i Comuni a coltivare i loro fondi, ovvero altrimenti obbligateli a spogliarsene; così

il Comizio agrario di Bergamo enunciò una verità incontrastabile, che cioè, nello stato attuale economico del paese, quella stessa causa, la quale finora contribuiva a far distruggere i boschi, d'ora in poi sarà una delle più potenti cause la quale contribuirà alla loro preservazione, vale a dire appunto quella causa dell'interesse individuale, che, attesa la trascuranza in cui si era tenuta la coltivazione boschiva, consigliava piuttosto di distruggerla per sostituire altre colture più proficue; quella stessa causa però per il prezzo elevato attuale dei legnami, contribuirà ora invece a far sì che la coltura boschiva si conservi e si estenda.

Mi pare con ciò di aver risposto alle osservazioni che si possono fare in generale sulla vendita dei beni incolti, e mi pare anche di aver risposto alle opposizioni che possono farsi in modo più speciale relativamente alla vendita dei beni incolti, coll'obbligo del rimboschimento. Badisi bene che qui lo Stato non fa come ha fatto altrove, cioè non si appropria esso medesimo a dirittura i beni dei Comuni. Qui non si fa che dire a Comuni: adempite alle condizioni della legge; e solo nel caso che le condizioni della legge non siano adempite, si obbligano a vendere i loro beni.

La modificazione inoltre che è stata introdotta dalla Commissione, previene fin dove è possibile e soddisfa il desiderio espresso dall'onorevole Perez.

Egli dice: perchè mettete i Comuni in condizione inferiore ai privati e mentre i privati possono coltivare liberamente i loro beni, obbligate i Comuni a coltivarli a bosco? Ma la condizione che è aggiunta nel progetto di legge Torelli, cioè che dove, invece della coltura boschiva il terreno sia suscettibile di altra coltivazione e ciò torni a beneficio delle popolazioni, essa sia permessa, mi pare che lasci bastante latitudine e che l'attuazione del progetto, in luogo di creare inconvenienti, avrà per conseguenza che, mentre ora in Italia havvi una gran parte del suolo deserto d'ogni vegetazione, avremo invece in avvenire la coltivazione a bosco ove le condizioni economiche delle popolazioni lo richiederanno e coltivazione diversa, ove questa si riconosca possibile ed opportuna.

Vorrei con queste mie parole avere sufficientemente risposto all'osservazione dell'onorevole Senatore Perez.

Senatore PEREZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEREZ. Dalla risposta dell'onorevole Relatore argomento che non seppi rendere il mio concetto; inquantochè nessuna ragione mi pare sia stata da lui addotta contro quanto io notava.

Io non entrai nella quistione di diritto circa la differenza che possa passare fra la proprietà dei Comuni e la proprietà dei privati. In questa materia le mie idee sono troppo radicali. Una volta riconosciuto l'ente morale, io lo ritengo proprietario come qualunque altro. Ma non occorre complicare la questione. Io concedo ipoteticamente la maggior latitudine della ingerenza dello Stato sulle proprietà dei Comuni; potrei pure concedere che quest'ingerenza non abbia limiti, e che si possa arrivare anche sin dove vuole l'onorevole Relatore.

Ma allora, per lo meno, mi si deve dimostrare la necessità o la somma utilità, in forza della quale lo Stato esproprii la libera amministrazione economica dei beni dei Comuni, o ne limiti l'esercizio.

Se per avventura fosse vero ed ammesso quel concetto che fu apertamente rinnegato dall'onorevole Relatore e dal Ministro in proposito della legge forestale, quel concetto cioè che reputerebbe di somma utilità per tutto il paese l'esserci, e dovunque, quanti più boschi si possa; allora, ponendomi al punto di vista di coloro i quali hanno per illimitato il diritto d'ingerenza dello Stato sulle proprietà dei Comuni, direi: comandi pure lo Stato che tutti i beni dei Comuni siano imboscati.

Ma se invece, come tutti rammentiamo, e ripetutamente fu detto, il principio determinante la servitù forestale venne limitato al solo e vero bisogno di non turbare l'economia delle acque, di non sottoporre i terreni sottostanti e adiacenti al pericolo di frane ed a tutti quei danni di cui fu lungamente discusso; se questo è il solo principio che informò la legge forestale; se tutti hanno rinnegato l'idea del sistema protezionista e proibitivo, che si possa o si debba determinare ed imporre dallo Stato questa o quell'altra produzione come migliore; se questo illiberale sistema, ripeto, è stato rinnegato da noi tutti, manca la base di questa legge.

Si limita essa infatti a proclamare il principio che tutti i Comuni sieno obbligati ad

alienare i loro terreni incolti? Se così fosse, io direi, obbligateli pure a vendere, ma resti poi al proprietario che compra il determinare quale sia la migliore produzione, e lasciate costo proprietario, come ogni altro, sotto lo stesso eventuale impero, sotto gli stessi possibili vincoli in cui possa trovarsi per la legge forestale.

Qual è l'economia generale che si trova in questo progetto di legge? Una premessa: l'Italia ha bisogno di quanti più boschi sieno possibili: è questa, o signori, implicitamente l'idea dominante. E siccome lo Stato (segue tacitamente a dire la legge) ha una illimitata ingerenza sui beni dei Comuni, procuri quanto più può che tutti cotesti beni sieno rimboscati. Ecco qual è il concetto informatore della legge.

Ma è questo il concetto che abbiamo precedentemente stabilito in ordine alla legge forestale?

Tutto all'opposto. Noi abbiamo detto, e tornerò a ripeterlo sempre, che non è in forza del desiderio di veder sorgere boschi, ma in forza di una pubblica necessità che si è stati costretti a creare dei vincoli alla proprietà, per fare che sorgano o si mantengano boschi là dove condizioni topografiche ed idrografiche lo esigano.

Facciamo pure una legge, se si vuole, la quale, con tutti quei riguardi che naturalmente il Ministro stesso dell'Interno domanderebbe, con tutti quei riguardi e quelle limitazioni che siffatto provvedimento dovrebbe avere nel fatto, obblighi i Comuni a vendere, cedere, alienare i propri beni; ma non si parli del modo di coltivarli; non si dica: vi permetterò che nei pianeggianti possiate fare qualsiasi coltivazione, ma nei terreni non pianeggianti voi dovrete far sorgere il bosco, quand'anche la legge forestale non lo comandi; non si aggiunga all'obbligo di vendere questi beni l'obbligo per chi li acquista di coltivarli come piace al legislatore.

Davvero che con tali prescrizioni non so in che terreno noi siamo. Siamo in pieno protezionismo, siamo in piena teoria proibitiva e di divieti e d'impacci alla libera proprietà.

Quanto a me quindi, se non si troveranno delle modificazioni le quali vengano a mutare l'indole e lo spirito di tutta la legge, non potrei votare per essa.

L'articolo primo, come quello che racchiude in sè tutta la ragion della legge, non potrebbe essere accettato senza dar luogo a tutti i notati inconvenienti.

Senza fare veruna proposizione, dichiaro che lo accetterei quando da parte della Commissione fosse ridotto tale da non confondere l'obbligo che si vuol dare ai Comuni di vendere i beni incolti col principio che lede la libertà di coltivazione.

Così come è, non posso che respingere l'articolo.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Torelli.

Senatore TORELLI. La cedo al Senatore Vitelleschi che l'ha pure domandata.

PRESIDENTE. Il Senatore Vitelleschi ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io non posso rispondere all'onorevole Senatore Perez senza richiamare l'attenzione sua e del Senato sopra il punto di partenza, sopra la ragion d'essere di questa legge, cioè sopra l'assoluta necessità del rimboscamento; in Italia nessuno che non abbia il convincimento di questa suprema necessità può convenire, nè nella legge forestale, nè nella legge del Senatore Torelli.

Ora io credo, sarebbe superfluo ritornare su questo argomento. Come io diceva nella discussione del primo articolo, questa convinzione è passata nella coscienza pubblica, che la più grande parte dei disastri ai quali noi abbiamo assistito negli anni scorsi a causa delle inondazioni dipendano dall'eccessivo disboscamento.

Non posso neppure non ricordare quelle poche parole che io dissi l'altro giorno, quando feci delle osservazioni sopra il primo articolo della legge forestale, nelle quali accennava come fosse assai difficile il precisare dove e quando avvengano i danni, prodotti dal disordine del regime delle acque, quali siano i terreni i quali sono causa, per quanto efficientissima, non prossima di queste rovine.

Tutto questo è difficilissimo a stabilire, e fu ragione per cui mi astenni dal votare quell'articolo, accennando che, a mio avviso, quando si volesse portare rimedio ai danni prodotti dal disordine delle acque, si doveva prendere una misura generale, rimboscando nelle alte montagne tutti quei terreni che non sono idonei ad altra coltura.

Niuno può dire dove particolarmente avvenga la precipitazione delle acque. Noi possiamo sapere dove questi disordini si manifestino,

ma non quale sia il punto dove si concretano, perchè ciò è per tutto e in nessun luogo più specialmente.

Queste vaste superficie incolte che si estendono sul dorso delle nostre montagne sono quelle, le quali poi determinano in certi specifici punti quei franamenti, quegli smottamenti, ai quali noi abbiamo cercato di rimediare con l'altra legge.

È a questo effetto che la Commissione appoggia il progetto presentato dal Senatore Torelli, perchè esso completa, dirò così, l'altra legge con una misura generale che quando fosse applicata potrebbe produrre qualche risultato, perchè concerne precisamente tutti i terreni rimasti incolti nelle montagne che producono questi disordini delle acque. Quei ripari che noi metteremo là dove i danni si manifestano, saranno inefficaci, inutili, se noi non poniamo riparo al disordine generale delle terre nelle montagne che è quello che produce il disordine delle acque.

Ecco la ragione di essere della legge Torelli, e non quella di proteggere una coltura più che un'altra.

D'altronde faccio anche osservare al Senato che quando si tratta di beni dai quali non si può trarre nessun altro utile, questa ingerenza qualunque siasi dello Stato è tanto limitata e benefica che diviene quasi una tutela. Ma io vado più innanzi. Il Senatore Perez sembrerebbe rassegnarsi alla vendita obbligatoria dei beni dei Comuni a condizione che non fosse per rimboschire. Veramente io non saprei unirmi a lui in questa apprezzazione, perchè non troverei nessuna ragione per obbligare i Comuni a vendere, quantunque non amministrino con discernimento le loro terre, se non in presenza di una grave ragione di pubblica utilità, direi quasi di salute pubblica.

E tale è quella che consiglia misure energiche e radicali in presenza dei terribili disastri dei quali siamo stati testimoni.

Ben pochi sono oramai quelli che abbiano, in massima, opinione diversa; ma pochi sono pur anche quelli che osarono dedurne le conseguenze logiche.

Io per me, mentre sarei poco propenso a votare una legge per obbligare i Comuni a vendere solo pel piacere di farli vendere, in presenza di ragioni così gravi, trovo che non si può far niente di meno incomodo, di meno pe-

ricoloso e di più concreto che votare la legge proposta dall'onorevole Senatore Torelli. Ed infatti, se noi la riguardiamo sotto il rapporto del rimboschimento, veramente noi con questa intraprenderemmo di farla sopra una grande scala che probabilmente ci darà a sperare qualche risultato; se la riguardiamo dalla parte dell'interesse dei Comuni, non solo noi non facciamo il loro danno, ma trattandosi di beni dai quali non sanno trarre alcun profitto, noi procuriamo loro il modo o di trarne un valore nel prezzo o di cavarne un frutto intraprendendone la coltura a bosco.

Io credo che l'onorevole Senatore Perez vorrà, dopo queste mie osservazioni, riconoscere che la Commissione, nell'appoggiare questo progetto di legge, non appoggia un progetto di protezionismo, ma solamente raccomanda una misura che crede sia conveniente, sia l'unica effettiva sopra una grande scala per salvare il paese per quanto si può dai danni spaventosi delle sì frequenti inondazioni.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. La piega che ha presa la discussione dietro le obiezioni dell'onorevole Perez, mi obbliga ad entrare in qualche particolare, sul primo movente, dirò così, di questa legge.

Io mi permetterò chiamar l'attenzione del Senato sopra alcuni fatti i quali furono per me il vero punto di partenza, e sono sempre la prova dei successi che io spero dalla legge.

Nel 1843 in un Comune della Valtellina, detto Villa di Tirano, si vendettero 676 ettari divisi in 234 lotti, stimati 27,877 lire e si ricavarono L. 43,428.

Nel 1845-46 si vendettero in un Comune pure della Valtellina prossimo a quello succitato, ma più grande e denominato Tirano, 1708 ettari suddivisi in 850 lotti, stimati 71,024 lire italiane e si ricavarono 123,732 lire.

Nel 1857 si vendettero nella Liguria, a Varazze, 2280 ettari suddivisi in 271 lotti, stimati L. 149,000 e si ricavarono L. 214,758.

In totale in tre Comuni abbiamo 4664 ettari suddivisi in 1355 lotti, stimati L. 248,000 e venduti per 382,000

Questo dà per adeguato 3 1/2 ettari per lotto e L. 82 per prezzo d'ogni ettaro, meno pochi centesimi.

Secondo la tabella statistica annessa al progetto ministeriale, il bacino del Po contiene nelle 16 provincie italiane, che concorrono a formarlo 209,802 ettari qualificati di *porzioni, di collina o montagna denudate di selve, da coltivare a bosco.*

Se i 4,664 ettari dei tre Comuni accennati hanno dato, come dissi, 382,000 lire calcolando ora in cifra tonda 80 lire per ettaro, i 210,000 ettari darebbero 16,800,000 lire e creerebbero 60,000 lotti o piccole proprietà, il che corrisponde ai 1,355 lotti dei Comuni.

Ma badate, o signori, che sono 16 milioni che si può dire si surrogano al nulla od a prodotti che stanno prossimi al nulla, e tuttavolta questo non è che il minore dei guadagni; il vero, il grande, l'importantissimo è quello del rimboschimento con tutti gli effetti di por freno alle rovine, agli smottamenti con quello di far ricomparire le acque nelle fonti e tutta la serie de' benefici effetti del rimboschimento.

Nei tre esempi citati il più calzante sotto tale rapporto è quello della Liguria; Varazze era minacciato dal torrente Teiro che in ogni occasione di grosse acque metteva in apprensione Varazze.

Ebbene, tutti quei colli, già denudati, ora sono coperti di pini marittimi, e Varazze non teme più il Teiro che discende con corso regolare.

Or io chieggo: ciò che è avvenuto in quei tre Comuni, perchè non potrebbe avvenire in tutti quelli che si trovano nelle circostanze analoghe?

Ma se io ne ho citato solo tre, non vuol dire che non vi siano forse centinaia di simili esempi, certo molte decine; ed infatti il Deputato Sella ebbe ad emettere eguale giudizio sulle vendite dei beni comunali in un suo discorso del 1865 e citò fatti ei pure.

Nè solo si danno individui che dividono tale persuasione, ma corpi interi. Il Consiglio provinciale di Novara, la qual Provincia è la terza fra le più vaste del bacino del Po e comprende la superficie di 654 mila ettari, il Consiglio provinciale, dico, emise un voto formale che si accettasse il mio progetto e questo a preferenza di quello del Ministero.

Nè questo deve recar meraviglia, dacchè in quel progetto la cosa più certa è quella della spesa; nel mio invece è quella del lucro che tosto avrebbe il Comune. La riescita di imboscamento, che potrei chiamare ufficiale, fatta

cioè o dall'Amministrazione forestale o dalle Provincie e Comuni può certo riescire, ma può ben anche non riescire od assai imperfettamente, laddove il rimboschimento per parte dei privati è meno incerto, avendo per cadauno a sorvegliare una piccola superficie, e questa perciò è di continuo tenuta d'occhio.

Ma ora noi dobbiamo supporre ed augurarci di certo che la legge raggiunga il pieno suo effetto.

Or io dico che la vendita dei beni comunali incolti agevola di molto la legge forestale, poichè permette che si concentri sopra più ristretta sfera l'azione degli agenti ed il rimboschimento è tutta opera di sorveglianza.

Ma se il risultato pel consolidamento de' terreni sarà utile, se lo sarà egualmente il risultato economico pei Comuni, non dimentichiamo che non piccolo sarà anche quello per lo Stato.

Partendo sempre non da ipotesi aeree, ma da fatti, voi vedeste come 4664 ettari andassero suddivisi in 1350, come quelli che a seconda del Ministero cadrebbero nella categoria a venderli nella valle del Po, salgano a 210 mila; e data egual suddivisione, produrrebbero 60 mila lotti.

Ma tutta questa massa ora doppiamente immobile, ossia fisicamente e finanziariamente, entra nella circolazione.

Il 3 0/10 pagherebbe la sua quota per inevitabili trapassi per morte; ed ammesso che solo altrettanto si sposti per compera e vendita, si avrebbe per totale un 6 0/10 di movimento a favore dell'Erario, ossia 3600 lotti ogni anno per adeguato nel solo bacino del Po, introito in più del presente dovuto a simile operazione.

Ben vedete che trattasi di cosa tutt'altro che indifferente anche quale operazione finanziaria per l'Erario. Non dimentichiamo, Signori, che una delle cause che fecero la ricchezza della Francia fu la vendita dei beni nella celebre Rivoluzione; ne nacque allora la piccola proprietà che forma la forza di Stato, e fra gli effetti di questa legge havvi pur anche questo.

Ma, dice l'onorevole Perez, voi sconfessate i principii già posti nella legge or ora votata, poichè in quella voi vi contentaste di provvedere a riparare gli scoscendimenti, smottamenti, valanghe; qui invece volete andar più in là, e prescrivete ai Comuni patti più duri.

Ma l'onorevole Relatore ha già risposto che altro è l'imporre oneri ad uno che ha una

proprietà libera, ed altro è il dire: giacchè questi beni sono ora incolti e non danno reddito di sorta, facciamo anzitutto che ne diano, e questo l'otteniamo colla vendita. E poi, giacchè nessuno è obbligato a comperare, e se ha un patto che non gli accomoda non comprerà, poniamo pure l'obbligo del rimboschimento, anche in luoghi ove a stretto rigore, trattandosi di imporre pesi a proprietà libere, non l'avremmo richiesto: non si fa torto a nessuno e si promuove una cosa utile.

L'onorevole Perez dice: ma se volete provocare la vendita dei beni comunali, perchè male amministrati, provocate una legge generale. Questo sarebbe un grave errore a mio avviso. I Comuni possono aver beni che nessuna ragione consigli a vendere, ed in oggi poi con tanti beni sul mercato, questa nuova massa deprezierebbe anche gli altri a danno dello Stato.

Ben diversa è la cosa se non trattasi che di una categoria sola, ossia dei beni incolti di montagna o collina.

Sono abbastanza vasti perchè in effetto vi sia un miglioramento di condizione, non sono troppo numerosi per far concorrenza; e d'altronde poi la loro natura stessa di beni incolti tiene lontani gli speculatori che acquistano in massa per poi suddividere. Infatti noi vedemmo nei tre esempi citati che il frazionamento fu grande, e que' lotti vennero tutti acquistati dai terrieri e diedero quei risultati che avete udito.

Io spero che il Senato vorrà entrare francamente in questa via di fatti e disposizioni speciali per ovviare a mali che tanto hanno già afflitto l'Italia e sono una continua minaccia per essa.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Allorchè il Senato deliberò di dare la preferenza alla discussione del progetto di legge forestale sul progetto di legge di iniziativa dell'onorevole Senatore Torelli, l'unica ragione di questa preferenza si fu che si volevano dapprima stabilire i principii generali per poscia poterli applicare alla legge Torelli.

Ora, nella legge forestale già votata si è provveduto su questa materia. Nella prima parte di essa si stabilì con una disposizione

generale, quanto sta scritto nell'articolo secondo, cioè:

« Sono sottoposte alle disposizioni della presente legge i terreni, la specie e situazione dei quali è tale, che il loro disboscamento o dissodamento per scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane e valanghe possa disordinare il corso delle acque, alterare la consistenza, o deteriorare le condizioni del territorio adiacente o circostante. »

Con questa disposizione si è dunque provveduto affinché d'ora in poi non avvengano quei tali disboscamenti che possano recare nocimento al corso dei fiumi, ed alla economia delle acque in generale.

Ma la legge forestale non si limitò a questo; volle anche occuparsi del rimboschimento.

Diffatti, all'art. 11 vi sono talune disposizioni, che hanno questo scopo e ne determinano i modi i quali sono perfettamente legali, seguendo le norme prescritte per le espropriazioni a scopo di pubblica utilità.

Mercè tali disposizioni parmi che il Governo abbia sufficienti mezzi non solo per impedire il disboscamento, ma anche per far sì che sieno rimboschiti que' luoghi nei quali è dimostrato che il rimboschimento sia necessario o riesca di qualche utilità.

Si dia ora uno sguardo al nuovo progetto di legge che si informa ad una teoria diversa; col'articolo 1 s'impone l'obbligo a tutti i Comuni di rimboschire i monti e le colline di loro proprietà.

Qui, osservava l'onorevole Perez, si trova una distinzione anormale fra i beni dei Comuni e quelli dei privati; or bene, se credete che bisogna rimboschire tutti i monti e le colline d'Italia, siano di proprietà dei privati o siano di proprietà dei Comuni, obbligate tutti indistintamente; e se questo rimboschimento è chiesto nel senso di utilità pubblica, usate dei mezzi che la legge vi accorda in tali casi, e così avrete provveduto ai bisogni dello Stato, non avrete offeso i diritti di alcuno, e verrete a raggiungere lo scopo che vi siete prefissi.

Non si è nemmeno dimostrato, che i Comuni posseggano tale quantità di beni in monti o colline che rimboscandoli si consegua lo scopo di riparare ai guasti delle piene devastatrici. Perché dunque i Comuni debbono riguardarsi come diversi dagli altri? La legge distingue i beni demaniali dai beni patrimoniali dei Comuni;

e le forme di amministrazione e di alienazione di questi ultimi sono determinate da leggi speciali. Certamente vi sono Comuni i quali lasciano i monti o le colline in uno stato di incoltura apparente, ma ciò risponde forse ai loro bisogni perchè vi tengono a pascolo le loro greggie.

Vorreste obbligarli a rimboschire quei terreni solo perchè supponete, che con ciò ne verrebbero a ritrarre, chi sa quando, una maggior utilità? In tal caso si verrebbero a fare, in certo modo, i conti in casa altrui, locchè non è compito di alcuno, e molto meno del Governo.

Aggiungo a ciò che tutta volta vorrete applicare la legge, sarà lo Stato quello che avrà l'obbligo di appropriarsi e rimboschire per proprio conto i beni dei Comuni.

In conclusione, se per i danni che alle popolazioni possono avvenire, credete necessario il rimboschimento lungo il corso del Po, od altri fiumi, a questo si è già provveduto colla legge forestale testè votata, e si sono messi a disposizione del Governo tutti i mezzi legittimi, quando vi sia l'utilità pubblica; se però in massima generale volete obbligare tutti i Comuni a rimboschire i loro beni incolti, essi vi potranno rispondere che questa sarà forse una bella teoria, che sarà forse utile, ma che offende tutti i principii che rendono inviolabile la proprietà, sia dei Comuni che dei privati.

Queste difficoltà fanno sì che io non veda la necessità di quest'obbligo generale, per cui i Comuni debbano rimboschire i loro monti e le loro colline, sotto la penale di vedersi privati dei loro beni, senza che ne sia dimostrata la necessità od il beneficio pubblico.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Senatore Errante quale è la sua conclusione, e se intenda far qualche proposta.

Senatore **ERRANTE.** La mia conclusione è che la legge come è redatta, secondo la mia opinione, non possa accettarsi.

PRESIDENTE. Interrogo l'onorevole Senatore Perez se è soddisfatto delle spiegazioni date dalla Commissione e dall'onorevole Ministro.

Senatore **PEREZ.** Io proporrei che la legge fosse respinta in quantochè o è superflua, se veramente s'informa al principio che più volte ho ricordato come informatore della legge forestale. Se mira a tutt'altro scopo, cioè ad obbligare i Comuni a vendere i loro beni,

allora dovrebbe mutarsi in una legge speciale essenzialmente tutt'altra che la proposta. Se poi con essa si vuole imporre ai Comuni l'obbligo del rimboschimento indipendentemente da' casi previsti dalla legge forestale; torno a ripetere si andrebbe contro a quei principii stessi che il Senato ha già sancito, giacchè si tornerebbe a idee di protezionismo, a idee proibitive, si tornerebbe insomma al vecchio sistema che abbiamo condannato, quello di fare arbitro lo Stato della coltura che stimi migliore e d'importarla.

Quindi la mia conclusione si è, che la legge sia rinviata alla Commissione perchè la spogli di tutto ciò che è superfluo, o contrario a quel che abbiamo votato nella legge forestale.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Dacchè la discussione ha preso tanta importanza, non posso a meno di richiamare l'attenzione del Senato su quanto ebbe luogo giorni fa, allorchè si trattava dell'ordine in cui dovevano venire in discussione il progetto di legge Torelli e il progetto generale di legge forestale proposto dal Governo.

Io opponendomi alla proposta che il progetto di legge dell'onorev. Senatore Torelli dovesse precedere nell'ordine del giorno del Senato al progetto di legge forestale, fra le altre ragioni posi innanzi questa principalissima: che cioè mi pareva non abbastanza cauto e prudente votare una legge di grande interesse è vero, ma d'intenti limitati, prima di discutere la legge generale. Su questo punto io insisteva, affinchè non potesse accadere che un articolo votato nella legge parziale avesse influenza sulla legge generale, intesa a regolare tutta l'economia delle foreste; mentre non ci sarebbe stato alcun inconveniente, anzi sarebbe stato razionale, che le disposizioni adottate per regolare nel modo che si crede più conforme alla pubblica utilità l'economia forestale, dovessero essere applicate a quella legge che l'onorevole Senatore Torelli aveva proposta e che riguardava la questione medesima sotto un suo parziale aspetto.

Soggiungeva poi, che quando il Senato avesse creduto di discutere ed approvare prima il progetto di legge generale, la Commissione avrebbe potuto vedere (ed io sot-

toponeva ciò alle sue considerazioni) se fosse ancora necessaria la legge Torelli, oppure ai fini voluti da essa si provvedesse con opportune aggiunte agli articoli 12 e 13 del progetto generale; concludeva che ad ogni modo, qualunque fosse stato l'avviso della Commissione e la sua deliberazione, avrebbe potuto coordinare il suo progetto dipendente dalla proposta Torelli colla votazione del Senato, in ordine alla materia generale forestale.

Per verità io trovo nella legge, testè discussa, una disposizione, che se non vado errato, è annullata o per lo meno alterata dall'articolo 1. del progetto che ora si sta esaminando.

Già la legge comunale e provinciale del 1865 all'articolo 113 dà alla Deputazione provinciale la facoltà di ordinare l'alienazione dei beni comunali incolti. Questo non parve sufficiente, come realmente non lo è; epperò nel progetto di legge forestale che si è votato, si è aggiunta un'altra disposizione, la quale accorda alla Deputazione provinciale eziandio la facoltà di rendere obbligatorio il rimboschimento; di modo che, secondo due disposizioni, una delle quali è legislativa, perchè scritta in una legge che da nove anni è in esecuzione, e l'altra che il Senato potrebbe considerare come tale, avendola esso adottata, l'economia legislativa intorno a questa materia, si trova regolata dal seguente principio. La Deputazione provinciale è quella che ha ingerenza e competenza a determinare quali sieno i beni comunali incolti che debbono essere alienati, oppure rimboschiti per i fini che si propone la legge forestale.

Che cosa resta dell'articolo 113 della legge comunale e provinciale del 1865, che cosa resta dell'articolo 13 della legge forestale se passa l'articolo primo del progetto che si discute attualmente?

In verità io temo che non resti nulla, perchè ai sensi di questo articolo non è la Deputazione provinciale che deve rendere obbligatoria la vendita dei beni comunali incolti; e si noti che l'art. 113 della legge 1865 non si estende a daré le ragioni, ma certamente è fondato sulla presunzione che la Deputazione provinciale non debba venire a questo partito se non per ragioni evidenti di pubblica utilità, e corrisponde alle attribuzioni ed alla ingerenza che le è data sulle amministrazioni comunali. Similmente non è più la Deputazione provinciale, la quale, come

è detto nell'articolo 13 della legge che abbiamo testè approvata, dovrebbe determinare i casi e le condizioni secondo le quali i terreni comunali dovrebbero essere rimboscati.

Con questa nuova legge si toglie di mezzo la Deputazione provinciale, e si determina senz'altro che i terreni comunali incolti debbono essere rimboscati.

Mentre fu detto ieri che è necessario determinare preventivamente quali terreni appartenenti ai comuni debbono essere rimboscati, oggi in questa legge si dice doverlo essere tutti quelli che sono incolti in montagna od in collina. Non v'è più luogo ad esame di fatti e di circostanze, dappresso il quale la Deputazione provinciale determini quali terreni debbano essere rimboscati, ma è la legge la quale inesorabilmente impone, che tutti senza distinzione debbono esserlo.

Io faccio queste osservazioni solamente per dimostrare come io avessi già non inopportuna-mente avuto l'onore d'avvertire che con molta probabilità, dopo la votazione della legge forestale si sarebbe sentito il bisogno di coordinare meglio i due progetti; quindi desidero che la Commissione a questo fine voglia riesaminare il suo progetto.

E per non dovere un'altra volta abusare della pazienza del Senato, mi sia lecito di osservare altresì, che l'articolo 2° del progetto dell'onorevole Torelli si trova in opposizione con l'articolo 3 della legge forestale.

Con questo sono istituiti i Comitati forestali; vi si dice come debbano essere nominati, e quali ne siano le attribuzioni; coll'articolo 2 del progetto in esame si crea una Commissione speciale, con intenti in molta parte identici a quelli cui mira il Comitato forestale.

Da ciò appare evidente la necessità di coordinare queste due disposizioni, e forse basterebbe riferirne al Comitato forestale, il quale esiste già in forza di una legge generale.

Io dico questo, non all'intento di fare opposizione al progetto di legge, ma semplicemente perchè mi pare sia desiderabile un migliore coordinamento, una migliore armonia del progetto di legge che si sta discutendo, e colla legge sull'amministrazione comunale e provinciale, e collo stesso progetto di legge, di cui, in questa seduta, è finita la discussione, e furono approvati tutti gli articoli.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Per verità mi fa grandissima sorpresa il sentire le dichiarazioni che fa oggi l'onorevole Ministro d'Agricoltura e Commercio; mentre fino a questo punto abbiamo avuto la ventura di procedere fidi alleati, e mentre il discorso pronunziato l'altro giorno ci faceva presagire ch'egli sarebbe il più autorevole ed efficace degli oratori i quali sarebbero venuti in appoggio alla proposta Torelli, oggi invece tutto al più ciò che ne promette l'onorevole Ministro, è una neutralità, ed oso dire, una neutralità armata.

Io credo però che in seguito alle dichiarazioni che avrò l'onore di fare in nome della Commissione, si possa ristabilire quella concordia che finora procedeva tanto lodevolmente per riuscire a quel fine che tutti ci proponiamo.

Non sono io, non è la Commissione, non è il Senato che abbia fatta la distinzione della proprietà comunale e della proprietà privata; la distinzione è scritta nel Codice civile, la distinzione è scritta nella legge comunale e provinciale.

Si può bensì entrare in un altro sistema, e, se vuolsi, possiamo dare alle proprietà dei Comuni più libertà che oggi non abbiano; ma una volta che queste disposizioni stanno scritte nelle leggi vigenti, dobbiamo volere che siano efficaci, ed efficaci l'esperienza ci ha dimostrato che esse non sono.

L'onorevole signor Ministro di Agricoltura e Commercio ci fa per verità un grande rimprovero, o per lo meno ci accusa di grande leggerezza (*segni negativi del Ministro*), che dopo aver sostenuto con tanta persuasione la legge forestale, veniamo ora dinanzi al Senato a sostenere un progetto, il quale sia quasi incompatibile, quasi in contraddizione colla legge forestale già votata.

Godo che l'onorevole signor Ministro non voglia dare, dai cenni che mi fa, quest'importanza alle sue osservazioni, importanza d'altra parte che io vi annetto, a punto perchè so quanto sarebbe a desiderarsi l'appoggio dell'onorevole Ministro alla proposta dell'onorevole Senatore Torelli.

Ma l'articolo 13 della legge forestale già votato che cosa dice? Dice che la Deputazione provinciale può rendere obbligatorio il rimboscimento dei terreni comunali. » Ora, questa disposizione va più in là; e nello stesso tempo sta in limiti più ristretti della disposizione della legge attuale che concerne assolutamente cose diverse. Va più in là, dico, delle disposizioni della legge attuale, perchè la disposizione della legge attuale si riferisce unicamente ai beni incolti, mentre invece la legge forestale già votata per quei casi che sono specificatamente da essa contemplati, si riferisce anche a terreni che sono a coltura; non contempla tutti i terreni come la legge attuale, perchè quella legge non riguarda che quei terreni in cui la Deputazione provinciale può far quest'atto di autorità per impedire i disordini delle acque ed altri danni che sono prevenuti nell'art. 2 della legge forestale, ma non contempla punto i terreni incolti, anche quando si trovino fuori di queste condizioni.

A me paiono chiarissime le differenze della legge speciale e della legge generale, ed evitato ogni sospetto di contraddizione.

Oltre ai fatti che si sono adottati dall'onorevole Senatore Torelli, e da quelli scritti nella Relazione, la quale ho avuto l'onore in nome della Commissione di sottoporre al Senato, e che dimostrano lo stato dei terreni i quali sono in proprietà dei Comuni, e quello dei terreni i quali sono in proprietà dei privati, molti altri ne potrei addurre.

Ma esempi di ciò può averne ciascuno, di maniera che, col citare qualche esempio particolare, io quasi temerei di pregiudicare una tesi, che di per se stessa è evidente, e che risulta a tutti come un fatto generalissimo.

Si salgano pure le cime degli Appennini e delle prealpi, e si vedrà la zona di coltivazione e i terreni incolti non seguire la natura del terreno, le altezze del livello del mare, o altra legge, ma nello stesso terreno, in una stessa inclinazione, nello stesso clima si troveranno terreni coltivati e nude balze.

Non importa chiederne la cagione poichè ciascuno può indovinarla.

Il terreno che non è coltivato, è proprietà dei Comuni, e quello coltivato, è proprietà dei privati.

Questi terreni comunali si lasciano del tutto incolti, tutto al più si usufruttano per il pascolo.

I pastori stessi, specialmente col pascolo delle capre, portano un danno persino a quegli ultimi cespugli che ci rimangono, e quando lasciano le cime del monte, essi bruciano il cespuglio perchè la sua cenere possa in qualche modo far germogliare l'erba che dà alimento ai loro armenti.

Perchè noi dunque lasciamo queste proprietà in tali condizioni?

Potrebbe forse dare anche una maggiore ampiezza alle disposizioni di legge relativamente ai beni dei Comuni. Ma qualche volta chi suole proporsi il più, intanto non fa il meno; e quindi anche nei limiti nei quali è contenuta la proposta dell'onorevole Senatore Torelli, io credo che benefici ne sarebbero gli effetti.

Spero aver dimostrato che l'economia della legislazione ci sta tutta, spero aver dimostrato che il progetto di legge speciale iniziato dall'onorevole Senatore Torelli nulla ha di contraddicente colle disposizioni della legge forestale di già votata. Ma i dubbii nostri, si assicuri l'onorevole Ministro, avranno una soluzione molto più soddisfacente di quella che possa avere dalle nostre discussioni, dai fatti, cioè dalle conseguenze benefiche che vedremo nascere da queste disposizioni di legge, conseguenze benefiche che possiamo prevedere, perchè sono conformi a quelle che l'esperienza ci ha mostrato in tutti quanti i paesi.

Signori, nel raccomandare all'approvazione del Senato questo progetto di legge, godo che sia una proposta di iniziativa di un Senatore, godo che sia una proposta di iniziativa di quel Corpo dello Stato il quale ha un ufficio eminentemente conservativo, perchè io credo che il modo di maggiormente provvedere ad un ufficio conservativo, sia quello di imprimere un impulso a quanto è di progresso nell'economia della Nazione. Si è per questo, che io con tutto il calore ho sostenuto e sostengo il progetto dell'onorevole Senatore Torelli, e vorrei che il signor Ministro discendesse da quelle alture in cui si è posto colle sue brillanti parole negli inni dell'altro giorno, e ci desse qualche appoggio nel terreno pratico delle risoluzioni.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
L'onorevole Relatore volle difendere da una parte la Commissione da un'accusa che io non

aveva fatta, perchè è impossibile far rimprovero ad alcuno di non essersi informato ad una legge, della quale soltanto pochi minuti or sono è stato votato l'ultimo articolo, e dall'altra parte ha voluto trovar me in contraddizione.

Sul progetto di legge dell'onorevole Torelli ho avuto l'onore di parlare tre volte. La prima quando fu proposta qui in Senato; ed allora raccomandai che ne fosse, non avendo potuto ottenere altro, affidato l'esame alla stessa Commissione che si sarebbe occupata del progetto di legge forestale, perchè anche restando divisi i due progetti potessero acquistare unità nella mente della Commissione esaminatrice.

La seconda volta ne ho parlato allorchè si è trattato dell'ordine del giorno del progetto stesso in relazione a quello forestale. Non dirò quali furono i principii da me sostenuti, atteso che io abbia avuto occasione di ricordarli in questa seduta. Finalmente ne ho parlato l'altro giorno allorchè si discuteva l'art. 13 del progetto di legge forestale, il quale contiene speciale disposizione per rendere obbligatorio il rimboschimento dei terreni comunali.

Io dissi che gl'intenti dell'onorevole Senatore Torelli erano lodevolissimi, che era desiderabile che allo squallore ed alla nudità dei fianchi e delle cime dei nostri monti succedesse la verde e confortevole vegetazione dei boschi; io dissi che l'onorevole Senatore Torelli va lodato per grandi ed utili iniziative, per la perseveranza con cui cerca di conseguire i grandi fini cui egli mira; io dissi che il nome dell'onorevole Senatore Torelli non sarà mai diviso dal pensiero e dalla memoria di chiunque vedrà rifiorita e migliorata la nostra condizione forestale, condizione la quale parve tristissima al Conte di Cavour fino dal 1853, di modo che egli faceva voti per un migliore avvenire di essa.

Anzi il Conte di Cavour dava tanto peso alla importanza delle foreste, da fargli dire in un suo discorso parlamentare del 1853: essere l'argomento delle foreste di tanta importanza in Italia da giustificare uno speciale Ministero che di altro non avesse ad occuparsi all'infuori di esse; e queste sue idee novellamente ripeteva allora quando, nel 1860, fu ripristinato il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Io ho fatto questi richiami a idee da me manifestate, per dimostrare che fra le osserva-

zioni che oggi ho sottoposte al Senato, ed i discorsi che ho tenuto in altre sedute, non vi ha alcuna contraddizione.

L'onorevole Lampertico ha insistito molto sulla differenza che passa, secondo il concetto generale delle nostre leggi civili ed amministrative, fra proprietà comunali e private. Quello che egli ha detto è certo, giustissimo, ed eloquentemente espresso; ma non rispondeva ad alcuna mia osservazione, perchè nessuna di quelle da me fatte si fondava su queste differenze, fra le proprietà private e comunali.

I temi del mio discorso furono l'alienazione dei beni Comunali ed il rimboschimento: contemplati da due leggi, una che esiste ed è l'amministrativa del 1865, un'altra che pel Senato moralmente esiste, che è la forestale.

Domando se il progetto di legge nuovo sia abbastanza armonico a queste due leggi; se questo disegno di legge, così come è, non equivalga a togliere le attribuzioni date alle deputazioni provinciali dall'art. 113 della legge 1865 e dall'art. 13 della legge forestale che è stata discussa. Questo è stato il tema del mio discorso.

Che torni opportuno presentare sotto un altro aspetto il mio discorso per combatterlo meglio, non mi riesce nuovo per la conoscenza che ho delle pratiche parlamentari; ma io non ho detto una parola, nè la dirò, perchè non dico ciò che non risponde al mio pensiero, e che possa far dire fondatamente, che io sia avverso alla vendita dei beni comunali incolti; essendo anzi mia convinzione che la vendita possa tornare utile, non solo all'economia dei comuni, ma anche all'economia generale del nostro paese, ed in ispecie a quella forestale.

Ora, a questo oggetto provvedono da un lato la legge comunale del 1865, e dall'altro la legge forestale che abbiamo discussa; io ho mostrato desiderio che la legge che ora si esamina sia coordinata più rigorosamente alle leggi esistenti, oppure si dichiarasse che quelle disposizioni delle due leggi che ho citato debbono considerarsi come abrogate; questa è la questione che io ho sollevata, ma non mi si costituisca avversario dell'alienazione dei beni comunali, nè di un progetto i di cui fini io ho lodato. Lo ripeto ancora una volta, questa accusa non ha fondamento nelle parole che io ho proferito in quest'aula.

Senatore LAURIA. Domando la parola.

Senatore PEREZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Lauria.

Senatore LAURIA. Mi permetto di esporre al Senato un mio dubbio, discreto, modesto dubbio; e perchè nol dirò io? una possente ed efficace ragione per respinger la legge che vi si presenta. Edimando perdono se ricorro ad argomenti rudimentali. In verità quel ch'io dirò non ha mestieri di altra specie di argomenti.

Tutti sanno siccome le proprietà comunali si dividano in patrimoniali e demaniali; le prime alienabili per virtù di forme dalle leggi prescritte, le seconde non già, chè le son terre appartenenti a tutti i cittadini, e a nessuno singolarmente. Su queste terre demaniali i cittadini godono dello esercizio degli usi civici, tra'quali quello funestissimo del far legna, che dà luogo a sfrancementsi ed a piene di torrenti nocevoli per ogni verso all'industria silvana.

Ebbene, per queste terre non c'è mestieri di una legge che ne prescriva la vendita, essendoci già quella che ne obbliga il partaggio, e non è chi non veda esser questo più assai favorevole ai fini della legge, che non sia la vendita.

Credo, per queste ragioni, che la legge abbia a considerarsi superflua.

Senatore PICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta prima al Senatore Perez, al quale la concedo.

Senatore PEREZ. Io proporrei al Senato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato rinvia il progetto alla Commissione perchè lo ponga in armonia colle leggi esistenti, col progetto di legge forestale votato, e singolarmente perchè l'obbligo dell'imboschimento sia dato nei casi e nelle circostanze previste dal detto progetto di legge. »

PRESIDENTE. Prego il Senatore Perez d'invviare il suo ordine del giorno al banco della Presidenza.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta che io rilegga prima l'ordine del giorno del Senatore Perez per vedere se è appoggiato, quindi avrà la parola il Senatore Pica, che l'ha domandata prima, e poi l'avrà l'onorevole Relatore.

L'ordine del giorno del Senatore Perez è così concepito:

« Il Senato rinvia il progetto alla Commissione perchè lo ponga in armonia colle leggi esistenti, col progetto di legge forestale vo-

tato; e singolarmente perchè l'obbligo dell'imboschimento sia dato nei casi e nelle circostanze previste dal detto progetto di legge. »

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il Senatore Pica ha la parola.

Senatore PICA. Concordo perfettamente nell'idea enunciata nell'ordine del giorno, e crederei che con poche parole si potrebbe mettere in armonia la legge provinciale e comunale colla legge che stiamo discutendo. Basterebbe dire che la Deputazione provinciale è chiamata, nei termini che saranno fissati da questa legge, a determinare quali fra i beni comunali debbano essere o rimboschiti o alienati.

PRESIDENTE. Il Senatore Pica abbia la bontà di redigere e mandare al banco della Presidenza la sua proposta.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Quanto alla osservazione che si è fatta riguardo ai beni demaniali delle Province Meridionali, esiste una giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale ammette che si debbano rispettare gli usi civici, e che l'alienazione dei beni demaniali debba essere circoscritta da guarentigie da cui sono esenti altri beni comunali nelle stesse Province Meridionali e nelle altre parti d'Italia, ma consente che in ogni modo l'alienazione si possa fare. Ma senza proseguire la discussione su questo terreno, espongo il parere della Commissione sull'ordine del giorno proposto dall'onor. Senatore Perez; e prima di tutto credo di sdebitarmi anche verso l'onorevole Ministro. Io non sono persuaso di quanto egli dice, che sia cioè lodevole parlamentariamente il mettere la questione sul terreno più svantaggioso all'avversario; io non mi considero qui militante, ma penso invece che tutti cooperiamo allo stesso fine, e quindi io non ho menomamente inteso di esporre le osservazioni dell'onor. Ministro se non in quel senso che attribuisco ad esse, nel loro senso cioè il più schietto e sincero.

Non può la Commissione accettare l'ordine del giorno proposto dal Senatore Perez, il quale ci invita a mettere in armonia il progetto colle leggi esistenti, sia colla legge comunale e provinciale, sia colla legge testè votata dal Senato. La Commissione non può accettare questo ordine

del giorno perchè sarebbe lo stesso che accettare il gravissimo rimprovero che di queste leggi non avessimo tenuto conto nei nostri studi.

Se per avventura il Senato venisse a deliberare una semplice sospensione, la quale lasciasse impregiudicato qualunque principio, qualsiasi questione, e desse solamente adito a stabilire meglio quell'accordo che veramente la Commissione sperava fosse già stabilito fra Commissione e Ministro (ma, anche in questo caso, il desiderio ci ha creata un'illusione), se il Senato credesse di adottare una simile sospensione che non implicasse rimprovero di sorta per la Commissione, e semplicemente desse tempo e modo di intendersi meglio tra Commissione e Ministro, per cui, ritornando questo progetto alla discussione del Senato potesse più facilmente ottenerne l'approvazione, e quindi poi arrecarci quel bene che ce ne ripromettiamo, un ordine del giorno insomma meramente sospensivo, la Commissione lo accetterebbe; piuttosto che andar al di là, essa preferisce un voto decisamente contrario di quest'alto Consesso, di cui rispetta l'autorità, ma essa non può abdicare a quei principii che ha professato, intimamente convinta di avere adempiuto il proprio dovere.

Senatore PEREZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Senatore Perez.

Senatore PEREZ. Occorre, prima d'ogni altra cosa che io dichiaro che nel proporre il mio ordine del giorno non ebbi per nulla l'intenzione di infliggere un rimprovero alla Commissione.

So bene che la Commissione nell'esaminare il progetto dell'onorevole Senatore Torelli ebbe a tener presenti le leggi esistenti; e se l'ordine del giorno nella forma in cui fu redatto si risente della fretta, non avendo aggiunto qualche frase che meglio rendesse il concetto di volere una *più accurata* revisione (revisione che, per altro, si fa necessaria dopo le osservazioni dell'onorevole Ministro) son pronto ad aggiungere le parole: *per meglio porre in armonia o per meglio coordinare*. Vorrei esclusa la più lontana idea di un rimprovero, che non è stato mai nell'animo mio. Nè io credo che con quanto ho proposto si venga a pregiudicare alcun principio, perchè, dicendo che si dia l'obbligo del rimboschimento nei casi previsti dalla legge forestale, si allude ai casi in cui l'igiene, o il bisogno di non turbare i corsi

d'acqua, ed evitare simili danni, consiglino la creazione o il mantenimento di un bosco.

Certamente non si pregiudica alcun principio, quando si fa richiamo appunto dei principi già sanciti dal Senato. Ma in ogni caso, dal canto mio son pronto ad ammettere l'ordine del giorno nel senso puro e semplice, che si rimetta il progetto alla Commissione perchè lo riveda, tenuto conto della discussione che è seguita.

PRESIDENTE. Do lettura al Senato della proposta dell'onorevole Pica:

« Nel termine di due anni dalla pubblicazione della presente legge la Deputazione provinciale di ciascuna provincia dovrà deliberare quali tra i beni incolti ecc. » il resto come all'articolo 1.

Domando se la proposta dell'onorevole Pica è appoggiata.

(È appoggiata.)

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola sull'ordine della votazione.

PRESIDENTE. Prima che il Relatore della Commissione abbia la parola, è bene che il Senato conosca chiaramente in quali termini il Senatore Perez formulerebbe la sua proposta. Da ciò che ho udito, parmi che egli acconsentirebbe a che si dicesse:

« Il Senato senza pregiudicare alcun principio, e perchè sia meglio posto in armonia colle leggi esistenti e col progetto di legge forestale votato, rinvia questo progetto alla Commissione. »

Onorevole Senatore Perez, è in questi termini che ella crede possa riformarsi la sua proposta?

Senatore PEREZ. Credo che ci metteremo d'accordo colla Commissione.

PRESIDENTE. Tanto meglio; in ogni modo, essendo la proposta del Senatore Perez più ampia di quella del Senatore Pica, dovrò metterla ai voti per la prima.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. A nome della Commissione proporrei semplicemente un ordine del giorno sospensivo.

La Commissione propone che si sospenda la discussione, e che l'articolo 1. sia a lei rinviato.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io desidererei grandemente che il Senato annuisse alla proposta della Commissione.

L'onorevole Senatore Perez ha già dichiarato quali erano gl'intendimenti che lo animavano nel proporre il suo ordine del giorno; però, malgrado le sue dichiarazioni, egli ha visto che la Commissione non è disposta ad accettarlo, sebbene il significato datogli sia ad essa assai deferente.

D'altra parte l'onorevole Senatore Pica ha fatto un'altra proposta.

Io credo che sia un giusto riguardo per moltissimi rispetti dovuto alla Commissione quello di assecondare la sua proposta; vale a dire di non deliberare nulla e in alcun modo intorno all'argomento, ma di rimettere a lei il progetto di legge come si trova; e neppure importa indicare a qual fine ciò vien fatto, poichè la Commissione ha sentito gli argomenti addotti in merito all'articolo 1., nè sarebbe possibile elevare il dubbio che essa non ne voglia tener conto.

PRESIDENTE. La Commissione propone che si sospenda la discussione dell'art. 1. e che sia ad essa rinviato.

Chi approva questa sospensione e questo rinvio, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Lunedì venturo si terrà seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

1. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

a) Legge forestale.

b) Abolizione della tassa di palatico nella Provincia di Mantova.

2. Seguito della discussione sul progetto di legge per obbligo ai Comuni di rimboschire o di alienare i beni incolti di loro proprietà.

3. Riunione in Comitato segreto per affari di servizio interno.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).